



REGOLAMENTO

PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ASSOCIATIVI DI VIA CAMPOFIORE 17

Articolo 1 - *Principi*

1. L'Università degli Studi di Verona promuove e favorisce l'Associazionismo Universitario quale fenomeno positivo di integrazione della componente studentesca e di autonomia.
2. In conformità a tale principio, l'Ateneo mette a disposizione delle Associazioni e dei Gruppi Universitari gli spazi associativi di Via Campofiore, al fine di creare uno spazio di condivisione e aggregazione per le formazioni studentesche per organizzare le proprie attività.
3. Ogni associazione e gruppo ha diritto ad esprimere il proprio pensiero liberamente, purché ciò avvenga nel massimo rispetto della dignità e dell'onore delle persone, del ruolo dell'istituzione e delle uguaglianze di cui all'articolo 3 della Costituzione.
4. Ogni Soggetto iscritto alla Lista Accessi, purché sia riconosciuto ai fini del successivo articolo 5, ha il diritto di svolgere liberamente e senza discriminazioni la propria attività previa richiesta al Consiglio Studentesco. Il Consiglio si informa a criteri di buon senso, libertà, pari opportunità, uguaglianza, partecipazione e imparzialità in sede di assegnazione degli spazi.
5. Il Consiglio Studentesco delega tali funzioni alla Commissione Spazi Campofiore composta da 3 studenti/studentesse nominati dallo stesso tramite delibera.
6. Non è ammessa in alcun caso qualsiasi attività in difformità dei principi ispiratori del presente regolamento e delle normative nazionali, locali e universitarie, con particolare riferimento al Codice Etico.

Articolo 2 – Definizioni

1. Per associazione universitaria si intende un'associazione, riconosciuta o non riconosciuta ai sensi del Codice civile, composta, in prevalenza, da Soci iscritti all'Università di Verona. Almeno un amministratore dell'associazione deve essere iscritto ad un qualunque corso offerto dall'Ateneo e non essere più di due anni fuori corso. Inoltre, almeno una tra le attività proposte nell'anno deve essere rivolta alla Comunità dell'Ateneo.
2. I requisiti, di cui al comma precedente, sono autocertificati dal Rappresentante Legale dell'associazione mediante apposita richiesta alla commissione. La commissione dovrà verificarne la veridicità.
3. Per Gruppo Studentesco si intende un gruppo non costituito in nessuna forma prevista dal Codice Civile e non riconosciuto, composto da studenti e studentesse iscritti all'Università di Verona (non oltre il secondo anno fuori corso). I requisiti saranno dichiarati dal responsabile del gruppo mediante apposita richiesta alla commissione.
4. Ai fini dei successivi articoli sono pienamente equiparate all'associazioni, di cui al comma 1, le Cooperative Studentesche in possesso dei medesimi requisiti, in quanto applicabili.

Articolo 3 - Determinazione degli Spazi

1. Gli spazi associativi di Via Campofiore consistono in 2 uffici con varie postazioni con la possibilità d'accesso ai soggetti iscritti alle liste.
2. Sono parti comuni e liberamente accessibili dai soggetti l'ingresso e la sala riunioni (T.10).

Articolo 4 - Accesso agli Spazi Associativi

1. I soggetti accreditati possono richiedere, alla Commissione, la fruizione degli spazi comuni, come definito dall'articolo 3 comma 2, con una turnazione prestabilita. In tali casi, la postazione comune è riservata all'associazione richiedente. In caso di numero eccessivo di richieste, la Commissione stabilirà secondo equità la divisione dei turni.
2. I soggetti accreditati, di cui all'articolo 5, possono richiedere l'utilizzo esclusivo, per una durata di due anni accademici rinnovabile, delle postazioni T.07.1, T.07.2, T.07.3, T.11.1, T.11.2, T.11.3, T.11.4

Articolo 5 - Lista accessi dei Soggetti Studenteschi accreditati presso il Consiglio Studentesco

1. È istituita la lista accessi dei Soggetti Studenteschi accreditati presso il Consiglio Studentesco.
2. Viene riconosciuto l'accreditamento alla lista previa richiesta da parte del Soggetto Studentesco alla Commissione Spazi Campofiore.
3. I Soggetti accreditati alla lista possono:
 - Accedere agli spazi associativi di Via Campofiore, secondo le norme vigenti;
 - Chiedere e ottenere l'utilizzo, per un periodo massimo di due anni accademici previa richiesta scritta al Consiglio Studentesco, di postazioni per attività del gruppo a titolo gratuito come all'articolo 4 comma 2, compatibilmente con gli impegni didattici, senza particolari oneri formali, nel rispetto dei vigenti regolamenti in materia;
4. L'accreditamento alla lista dura due anni accademici (con decorrenza dal 1 ottobre al 30 settembre dei due anni successivi), salvo rinnovo o cancellazione per una delle cause di cui ai successivi commi. Prima della scadenza dell'iscrizione, il soggetto può richiedere il rinnovo presentando domanda.
5. Requisiti per l'Iscrizione sono: essere uno dei soggetti di cui all'articolo 2, previa certificazione da parte della Commissione, e proporre delle attività a favore degli studenti universitari iscritti all'Ateneo di Verona. La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione di un referente e di un suo supplente, allegandone i documenti di identità.
6. La cancellazione dei soggetti dalla Lista degli accessi avviene:
 - d'ufficio; dopo due anni accademici nel caso in cui non si sia provveduto al rinnovo;
 - d'ufficio; tramite la perdita dei requisiti al comma 5.
 - da parte del Presidente del Consiglio Studentesco, dietro segnalazione della Commissione nel caso di reiterate o gravi violazioni dei Regolamenti Universitari;Dopo la Cancellazione è sempre possibile chiedere nuovamente l'accreditamento previo controllo dei requisiti.
7. Se non vi sono particolari condizioni ostative, la richiesta di iscrizione alla lista deve essere accettata e compiuta. La lista viene pubblicata in apposita pagina

web dell'Ateneo con l'indicazione del nome del gruppo e del responsabile, nonché di una sintetica descrizione dell'attività.

8. La lista è tenuta dalla Commissione Spazi Campofiore su nomina del Consiglio Studentesco e verrà pubblicata sulla pagina web dell'Ateneo.

Articolo 6 - Norme Generali di Utilizzo

1. L'accesso agli spazi avviene senza limiti di orario e di periodi dell'anno, salvo diversa e speciale decisione del Consiglio Studentesco. L'utilizzo degli spazi è comunque sempre subordinato al rispetto del Regolamento Condominiale.
2. L'Accesso avviene mediante Tessera Magnetica. A tal fine la Commissione provvederà ad abilitare all'accesso solo le tessere del referente e del supplente, eventuali ulteriori abilitazioni saranno accordate su motivata richiesta. All'entrata e all'uscita, il Responsabile farà risultare tale fatto in apposito registro telematico. L'ora indicata sul registro fa fede sulla responsabilità dell'aula, che è declinata al responsabile e in nessun modo riconducibile al Consiglio.
3. Quando non è presente alcuna persona all'interno degli spazi, deve essere chiusa la saracinesca, con le modalità indicate dalla Commissione. La chiusura deve essere fatta dalla persona che per ultima esce dagli spazi, anche se essi saranno riutilizzati nella stessa giornata. Costituisce grave violazione del regolamento e causa di cancellazione dalla lista il mancato rispetto di tale norma per più di una volta. Il soggetto che omette la chiusura è inoltre considerato responsabile personalmente per eventuali danni occorsi alla struttura nel periodo in cui essa non era chiusa.
4. Al termine dell'attività lo spazio deve rimanere ordinato e pulito e non possono essere lasciati effetti personali, se non negli appositi armadi. Il consiglio e l'Ateneo non sono responsabili della custodia di tali oggetti. Ogni gruppo deve rispettare gli arredi e gli oggetti degli altri gruppi.
5. All'interno degli Spazi è vietata qualsiasi attività commerciale.
6. Ai fini dell'accesso agli spazi, i richiedenti dovranno fornire il loro consenso per il trattamento dei dati personali, in particolare dei dati di accesso e uscita, per finalità statistiche e di controllo del rispetto del presente Regolamento.

Articolo 7 - Norme specifiche per la Sala Riunioni

1. La Commissione, viste le richieste di prenotazione della Sala Riunioni, stila un calendario per il suo utilizzo. Il calendario deve essere quanto più possibile compatibile alle esigenze dei gruppi. In caso di numero eccessivo di richieste, la Commissione può stabilire una turnazione, al fine di consentire l'accesso a tutti i soggetti.
2. L'accesso, se non vi sono prenotazioni, è libero.

Articolo 8 - Norme di rinvio

1. Per qualunque atto o fatto non conforme al presente regolamento, alle normative nazionali, locali, universitarie, al Codice Etico universitario, alle generiche norme in materia di sicurezza, regolarità e salute nei luoghi di lavoro, alle norme di ordine pubblico la responsabilità è personale.
2. Le norme di cui all'articolo 5 non incidono sui requisiti previsti dalla vigente normativa in tema di Assegnazione di Contributi per attività culturali, sportive e ricreative.

Articolo 9 – Pubblicità

1. Il presente regolamento sarà affisso all'interno degli Uffici e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il decimoquinto giorno successivo dell'approvazione del Consiglio Studentesco.